

pagina 1 di 7

N. R.G. 6841/2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CATANIA

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariapaola Sabatino

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 6841/2016 promossa da:

T****e U****e , nato a Catania il 14.2.1972, M****a, rappr. e

dif. dall'avv. V****o C****O S****O , giusta procura a

marginem dell'atto di

citazione, elettivamente domiciliato in B****a Telematico

opponen te

contro

pagina 2 di 7

CONDOMINIO DUCA DEGLI ABRUZZI , CF: 90003270874 , in persona del legale

rappr. pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. ANSALDI GAETANO ALESSANDRO

giusto mandato a margine della comparsa di costituzione,

opposto

avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 422/2016 concesso in data 13.12.2016.

All'udienza del 13.10.2020 la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti di gg. 20 per il deposito di comparse conclusionali e di gg. 20 per le memorie di replica.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato T****e U****e esponeva che: era comproprietario di un immobile sito nel Condominio di Via Duca degli Abruzzi 83, in San Giovanni La Punta dal 5.5.2010,; che la richiesta di pagamento, per lavori di rifacimento di un muro, era volta ad eseguire una sentenza del n. 1044/2001, per una causa risalente al 1991; che a norma dell'art. 63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, "chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente "; che, quindi, non aveva alcun obbligo nei confronti del Condominio, trattandosi di

pagina 3 di 7

somme esigibili e mai richieste nel lontano 2001; che, invece, legittimato passivo dunque è il precedente proprietario non certamente l'odierno opponente; che la delibera assembleare sulla base della quale è stato richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo, non risulta affatto notificata, così come non risulta affatto notificata la convocazione di assemblea per la data fissata, e dunque il decreto è da considerarsi inammissibile.

Chiedeva la revoca del D.I. opposto.

Si costituiva il Condominio in Duca degli Abruzzi 83, San Giovanni La punta, il quale insisteva in domanda.

La causa, istruita con la produzione di documenti, all'udienza del 13.10.2020, era riservata per la decisione, previa concessione alle parti di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e gg. 20 per le memorie di replica.

Nel merito, l'opposizione in questa sede proposta non è fondata e deve

essere rigettata.

In linea generale, giova in questa sede premettere che con l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo l'opponente contesta il fondamento stesso della pretesa fatta valere dalla controparte con la procedura monitoria, con la conseguenza che le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, rispettivamente dall'opposto e dall'opponente. Pertanto l'opposizione, atta a devolvere al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e fondatezza della pretesa, può esaurirsi anche

pagina 4 di 7

nella mera contestazione della pretesa dell'opposto, gravando su quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova circa la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto fatto valere nella fase monitoria.

Nel caso in esame il D.I. opposto si fonda sulle delibere assembleari del 24.6.2015 e 3.10.2015 che hanno deliberato il quantum debeatur og getto del D.I.. Orbene, non trova applicazione l'art. 63 disp. att. c.c. come invocato dall'opponente in quanto vige, in materia, il principio per cui il titolo del debito sorge con l'approvazione della delibera, avvenuta, nel 2015 (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15547 del 22/06/2017: "In tema di riparto delle spese condominiali concernenti lavori di manutenzione straordinaria sulle parti comuni (nella specie, alla facciata), laddove, successivamente alla delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione di tali interventi, sia venduta un'unità immobiliare sita nel condominio, i costi dei lavori gravano - secondo un criterio rilevante anche nei rapporti interni tra compratore e venditore, che non si siano diversamente accordati tra di loro alla luce di patti comunque inopponibili al condominio - su chi era proprietario dell'immobile compravenduto al momento dell'approvazione di detta delibera, la quale ha valore costitutivo della relativa obbligazione. Né rileva, in senso contrario, che la vendita sia avvenuta prima dell'approvazione di tutti gli stati di ripartizione dei lavori, ovvero prima che il condomino che aveva approvato la suddetta delibera abbia assolto integralmente ai propri oneri verso il condominio, trattandosi di circostanze ostative unicamente

pagina 5 di 7

all'emissione, nei confronti dell'alienante - che non è più condomino - di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, ex art. 63, comma 1, disp. att. c.c., ma non estintiva del debito originario del cedente, che rimane azionabile nei suoi confronti in sede di processo di cognizione o di ingiunzione ordinaria. (Fattispecie anteriore alla novella apportata dalla l. n. 220 del 2012").

Sostiene l'opponente che la delibera è invalida perché non gli è stata notificata la comunicazione di convocazione.

Tuttavia è assorbente la considerazione che "Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate" (Cass. Cv. SS.UU. 26629/2009).

È vero, come osservato dal G.I., che la superiore affermazione trova un limite nell'ipotesi in cui vengano, tuttavia, denunciati vizi di radicale nullità della delibera su cui la pretesa di pagamento infine azionata in via monitoria sia fondata, piuttosto che i vizi di mera annullabilità.

Tuttavia, per giurisprudenza consolidata anche di questa sezione, e conforme a Cass. SS.UUU. 4806/2005, la mancata convocazione a seduta

pagina 6 di 7

assembleare dà luogo a vizio di annullabilità della relativa delibera, piuttosto che di nullità.

Quanto all'annullabilità, l'opponente non ha documentato né ha allegato di avere impugnato le delibere assembleari del 24.6.015 e del 3.6.2015 una volta venutene a legale conoscenza.

Di conseguenza, nessuna valutazione sulla nullità o annullabilità della delibera assembleare posta a fondamento del D.I. oggi opposto può fare questo Giudice.

Quindi, non resta da affermare che il D.I. è legittimo.

Di contro, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.

Le spese di lite, liquidate in Euro 2. 738,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, in base al principio della soccombenza vanno poste a carico di T****e U****e.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Mariapaola Sabatino, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 6841/2016 R.G. disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione al D.I.

pagina 7 di 7

Condanna T****e U****e al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 2. 738,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, in favore di Condominio sito in, in San Giovanni La Punta .

Catania, 2.12.2020.

Il giudice

dott.ssa Mariapaola Sabatino